



Newsletter: luglio 2018

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2018 - 7 SETTEMBRE 2018 – ORE 9.00-18.00 –

Università degli Studi di Bergamo, Sede di Sant'Agostino (Aula 5).

Nella giornata di venerdì 7 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà l'*Université d'Été* 2018 nella prestigiosa sede di Sant'Agostino (aula 5) dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema "**Le infrastrutture verdi**", che sarà affrontato da qualificati relatori con un approccio multidisciplinare, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Sono stati richiesti crediti formativi all'Ordine degli Avvocati, Architetti e Dott. Agronomi e Dott. Forestali.

I posti sono disponibili fino ad esaurimento.

Le iscrizioni si possono effettuare *on-line*: www.imaestriddelpaesaggio.it entro il 06/09/2018.

Il programma dettagliato è reperibile al seguente [link](#).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INDAGINI PENALI: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/680

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI. G.U. 24.05.2018, Serie Generale, n. 119.

Lo scorso 25 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 51/2018, che attua nel nostro Paese la direttiva (UE) 2016/680, come previsto dalla legge 25 ottobre 2017, recante delega al Governo per il recepimento.

Quanto all'oggetto, il decreto in commento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche nonché al trattamento non automatizzato di dati contenuti in un archivio o ad esso destinati, ricavati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (art. 1).

Il decreto, in particolare, fornisce indicazioni utili circa la conservazione e la verifica della qualità dei dati (art. 4), la liceità del trattamento (art. 5), le condizioni di trattamento specifiche e l'istituzione di particolari categorie di dati personali (artt. 6 e 7), dedicando un capo intero ai diritti dell'interessato (artt. 9-14) e individuando alcune regole per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento (artt. 15-30).

Non è omessa, infine, una disciplina specifica circa il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali (artt. 31-36), le sanzioni amministrative (artt. 37-42) e gli illeciti penali (artt. 43-46).

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (2016/2329 (INI). Parlamento europeo, documento di seduta A8-0065/2018, 14.03.2018.

La relazione in commento consente una valutazione circa l'applicazione, negli Stati membri, del meccanismo istituito dalla direttiva 2011/99/UE relativa all'ordine di protezione europeo, ovvero della possibilità, per chi benefici di un ordine di protezione in materia penale emesso in uno Stato membro, di chiedere un ordine di protezione europeo, con la conseguenza che quest'ultimo, ove emesso, deve essere riconosciuto ed eseguito in un altro Stato membro.

Più in generale, la relazione evidenzia una scarsissima applicazione dell'ordine di protezione europeo tanto che, nel settembre del 2017, i casi individuati erano solo sette. Ciò, pur a fronte di moltissime vittime che beneficiano di misure di protezione in materia penale all'interno del proprio Stato membro.

Dai dati a disposizione, peraltro, la direttiva sull'ordine di protezione europeo non sembrerebbe avere portato al ravvicinamento delle differenti misure, poiché i diversi sistemi nazionali per la protezione delle vittime sarebbero stati mantenuti e la legislazione interna non sarebbe stata modificata in maniera sostanziale, mentre le leggi nazionali di esecuzione della direttiva avrebbero pressoché incorporato le disposizioni sovranazionali.

Preso atto di quanto sopra, il Parlamento europeo acclude alla relazione in commento una proposta di risoluzione, adottando alcune raccomandazioni per migliorare lo stato di applicazione e funzionamento dell'OPE, in relazione alla violenza di genere. Ciò, al fine di creare un quadro giuridico coerente a livello di Unione europea per la protezione delle vittime.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

PROVE ELETTRONICHE IN MATERIA PENALE

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale. Commissione europea, COM (2018) 225 final, 17.04.2018.

La Commissione evidenzia i social media, la posta elettronica, i servizi di messaggistica varia e le applicazioni possano essere utilizzati, con sempre maggiore frequenza, quali strumenti per commettere o facilitare i reati, ivi compresi gli attentati terroristici. In tali casi, infatti, le varie applicazioni costituiscono spesso l'unica possibilità, per gli inquirenti, di reperire indizi utili a scoprire l'autore o raccogliere prove utilizzabili in giudizio.

Più in generale, già a partire dal 2016, le Istituzioni europee hanno esortato ad intraprendere azioni concrete per rendere più efficiente e migliore l'assistenza giudiziaria tra Stati membri, nonché con i prestatori di servizi che abbiano sede anche in Paesi terzi.

La proposta di regolamento in commento, adottata sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in sintesi, istituisce ordini europei di produzione e di conservazione di dati. In particolare, il primo, può essere emesso con la finalità di produrre dati conservati da un prestatore di servizi situato in un'altra giurisdizione che siano necessari come prova in un procedimento penale. L'ordine europeo di conservazione, invece, consente di chiedere la conservazione solo di dati che sono già conservati al momento della ricezione dell'ordine. Entrambi gli ordini devono essere emessi o convalidati da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

Tenuto conto, poi, dei diversi livelli di invasività delle misure imposte in relazione ai dati ricercati, la proposta stabilisce alcune condizioni e garanzie, tra le quali l'obbligo di una convalida *ex ante* dell'ordine, da parte di un'Autorità Giudiziaria. Sono escluse dall'ambito di applicazione le intercettazioni in tempo reale delle telecomunicazioni.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

RAPPRESENTANTI LEGALI E ACQUISIZIONE DI PROVE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Commissione, Com (2019) 226 final, 17.04.2018.

La Commissione rileva come gli Stati membri abbiano più volte manifestato la necessità di trovare modalità operative per assicurare e ottenere in maniera più rapida ed efficace prove digitali, intensificando la cooperazione con i Paesi terzi e con i prestatori di servizi operanti nel territorio europeo.

In particolare, è stata ribadita la determinazione nell'agire per difendere lo stato di diritto nel cyberspazio, invitando la Commissione ad elaborare un quadro comune per il miglioramento della giustizia penale anche sotto tale profilo.

La proposta in commento, così, definisce regole circa la rappresentanza legale nell'Unione europea di taluni prestatori di servizi ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. In particolare, lo scopo della Commissione è quello di identificare in modo specifico il destinatario dei vari ordini eventualmente emessi dalle autorità degli Stati membri per acquisire prove in materia penale detenute dai prestatori dei servizi. La finalità è dunque anche quella di eliminare alcuni degli ostacoli connessi al rivolgersi ai prestatori di servizi, offrendo così una soluzione comune, a livello di Unione europea, che elimini approcci nazionali individuali non coordinati tra loro.

Si impone, così, agli Stati membri, di garantire che i prestatori di servizi designino rappresentanti legali abilitati e legalmente competenti per ottemperare ai vari ordini e richieste giudiziarie.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

UTILIZZO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO INDAGINE O PERSEGUIMENTO DI DETERMINATI REATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. Commissione europea, COM (2018) 213 final, 17.04.2018.

La Commissione evidenzia come i gruppi criminali si avvalgano di tecnologie mediante le quali, in pochissimo tempo, trasferiscono fondi tra conti bancari nonché da una valuta all'altra.

Considerato che, per le indagini, è indispensabile disporre di informazioni tempestive e che la loro mancanza può vanificare l'attività degli inquirenti, la Commissione rileva che gli attuali meccanismi per l'accesso e lo scambio di informazioni finanziarie sono lenti, rispetto al ritmo di spostamento delle varie provviste.

Nonostante, tra l'altro, le numerose misure adottate in seno all'Unione europea, si rileva che la maggior parte delle autorità competenti non ha accesso diretto alle informazioni sull'identità dei titolari dei conti bancari conservate nei registri centralizzati e nei sistemi di reperimento dei dati. Al momento, infatti, risulterebbero operativi tali sistemi e registri solo in 15 Paesi membri, mentre solo in 6 Stati le autorità competenti vi potrebbero accedere.

La proposta in questione riguarda la previsione di un accesso diretto, per le autorità competenti, ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Si propone, altresì, un ampliamento delle autorità che vi possono accedere fornendo, tra l'altro, anche ad Europol un accesso indiretto, attraverso le unità nazionali degli Stati membri.

In sostanza si prevedono, dunque, misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie, al fine di prevenire e combattere in modo più efficace le forme gravi di criminalità, anche a livello transfrontaliero.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2017/2216/INI).

Nella risoluzione in commento il Parlamento europeo si dedica espressamente allo stato di adozione della direttiva PIF – la quale stabilisce norme minime circa la definizione di illeciti penali e sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea – e del Regolamento (UE) 2017/1939, sull'istituzione della Procura europea (EPPO).

In particolare, a tale proposito, il Parlamento plaude alla partecipazione di 20 Stati membri alla cooperazione rafforzata e si rammarica per il fatto che non tutti abbiano deciso di aderire a tale iniziativa.

A tale proposito, gli Stati membri partecipanti e la Commissione vengono sollecitati ad avviare i lavori preparatori per lanciare quanto prima l'EPPO e associare il Parlamento europeo alle procedure, in particolare per quanto riguarda la nomina del procuratore capo.

Si chiede, inoltre, una cooperazione efficace tra Stati membri, EPPO, Olaf ed Eurojust, onde evitare sovrapposizioni, con definizione chiara delle competenze di ciascuno affinché la lotta contro la frode a livello di Unione europea possa definirsi realmente efficace.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO AI FINI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. In G.U.U.E del 19.06.2018, L. 156/43.

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la direttiva (UE) 2015/849 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione europea ai fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Essa, in particolare, prevede alcune disposizioni per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici, prescrivendo anche agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi connessi.

Ciò nonostante, le Istituzioni ravvisano l'esistenza di nuove tendenze criminali, basate su tecnologie moderne e sempre più all'avanguardia. Per “stare al passo” con queste ultime si evidenzia la necessità di adottare misure che garantiscano la trasparenza delle operazioni finanziarie tra società ed altri soggetti giuridici, nonché di istituti quali il *trust* e strumenti affini. Ciò, nel tentativo di migliorare il quadro attuale e contrastare in modo sempre più efficace il finanziamento del terrorismo.

La direttiva, inoltre, interviene, quanto all'articolo 1, con ben 44 modifiche circa la direttiva 2015/849 mentre, agli articoli 2 e 3 apporta alcune aggiunte alle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il recepimento per i Paesi membri è, poi, previsto per il 10 gennaio 2020, con consueta comunicazione delle disposizioni interne alla Commissione (art. 4), mentre l'entrata in vigore viene individuata nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (art. 5) e, dunque, a far data dal 9 luglio 2018.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

CONCLUSIONE, A NOME DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO.

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio del 4 giugno 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. In G.U.U.E. del 22.06.2018, L. 159/1.

Lo scorso 4 giugno 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente approvato, a nome dell'Unione, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, firmata il 22 ottobre 2015.

Si è rilevato, in particolare, che fosse opportuna la sua approvazione a nome dell'Unione con riguardo alle materie di competenza di quest'ultima, nella misura in cui essa possa incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

In particolare, l'articolo 1 della decisione in commento approva formalmente, a nome dell'Unione, la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, il cui testo viene direttamente accluso alla decisione e ne forma parte integrante.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

CONCLUSIONE, A NOME DELL'UNIONE EUROPEA, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO.

Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio del 4 giugno 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. In G.U.U.E. del 22.06.2018, L. 159/15.

Sulla medesima scia della decisione precedentemente citata, il 4 giugno 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente approvato anche il protocollo addizionale della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, parimenti sottoscritto il 22 ottobre 2015.

Considerato, poi, che detto protocollo impone a ciascuna parte la designazione di un punto di contatto ai fini dello scambio di informazioni relative alle persone che effettuano viaggi all'estero per finalità terroristiche, l'articolo 2 della decisione ha individuato, come punto di contatto per l'Unione, l'Agenzia Europol che, dunque, costituirà un valido riferimento in materia.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, sentenza nella causa C-216/18 PPU, 25.07.2018

Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, in via pregiudiziale, circa la richiesta della High Court Irlandese se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, investita di una domanda di consegna che potrebbe comportare una violazione del diritto fondamentale del ricercato a un equo processo debba, conformemente ad altra sentenza della Corte di Giustizia (Aranyosi e Caldaru, sentenza del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 PPU e C-659/15 PPU), accertare che esiste un rischio reale di violazione di detto diritto e che la persona interessata possa essere esposta a tale rischio ovvero se è sufficiente che si accerti l'esistenza di carenze del sistema giudiziario

richiedente (nel caso di specie, polacco), senza dover valutare se la persona interessata sia effettivamente esposta a un tale pericolo.

La Corte di Giustizia premette, anzitutto, che il rifiuto di esecuzione del mandato di arresto europeo rappresenta un'eccezione al principio di riconoscimento reciproco e che, quindi, l'interpretazione non può che essere condotta restrittivamente. Essa, poi, rileva che l'eventuale sussistenza di un rischio reale che la persona oggetto di mandato di arresto europeo subisca una violazione del suo diritto fondamentale ad essere giudicato da un giudice indipendente e ad avere un equo processo, è senz'altro idonea a consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi dal dare seguito a tale mandato di arresto europeo.

Ne discende, così, che laddove la persona faccia valere, per opporsi alla propria consegna, l'esistenza di carenze sistemiche nello Stato di esecuzione che siano idonee a pregiudicare l'indipendenza del potere giudiziario, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta, in primo luogo, a valutare l'esistenza di un rischio reale. In un secondo momento, invece, essa dovrà valutare, in modo concreto e preciso se, alla luce delle circostanze del caso di specie, sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra tale rischio. La valutazione in questione sarà poi condotta tenuto conto della situazione personale e della natura del reato per cui la persona è perseguita nonché, ancora, in relazione alle circostanze di fatto poste alla base del mandato di arresto europeo. Ove tali valutazioni comportino la sussistenza di un rischio reale, l'autorità giudiziaria deve astenersi dal dare seguito al mandato di arresto europeo.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, sentenza nella causa C-220/18 PPU , 25.07.2018

Nella pronuncia in commento la Corte di Giustizia dell'Unione europea è nuovamente investita di una pronuncia pregiudiziale, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 5 e 6 paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo.

Si statuisce, in particolare, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le condizioni di detenzione, sebbene l'esistenza di tal mezzo di ricorso debba essere presa in considerazione ai fini della decisione sulla consegna. Inoltre, si rileva che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta esclusivamente ad esaminare le condizioni negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo i dati a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria. La medesima autorità dell'esecuzione dovrà verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione della persona interessata che siano rilevanti per stabilire se correrà un rischio reale e a tal fine potrà prendere in considerazione informazioni fornite dallo Stato emittente, anche diverse da quelle provenienti dall'autorità giudiziaria emittente.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).



Questa email ti è stata inviata perché sei iscritto come utente al Centro Studi di Diritto Penale Europeo
